



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  
affari generali ed il personale*

*Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità  
portuali, le infrastrutture portuali*

*ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*  
*Divisione 2*

Titolario 18.01

Rif. 24746 del 13.9.2016

All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Direzione Centrale legislazione e  
procedure doganali  
Ufficio contabilità diritti doganali e  
tutela interessi finanziari dell'Unione  
europea  
[dogane@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane@pce.agenziadogane.it)

e p.c. Ufficio di Gabinetto del Ministro  
S E D E

Comando Generale Capitanerie di Porto  
S E D E

- Direzione Marittima di Ancona
- Direzione Marittima di Cagliari
- Direzione Marittima di Palermo
- Direzione Marittima di Pescara
- Direzione Marittima di Reggio di Calabria
- Direzione Marittima di Venezia

Assoport  
[info@assoport.it](mailto:info@assoport.it)

**OGGETTO: Decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 – Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n.84 del 28 gennaio 1994, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 lett. f) della legge n.124 del 7 agosto 2015 – Sospensione, in attesa di chiarimenti della devoluzione delle tasse e dei diritti marittimi agli enti portuali beneficiari.**

Si fa riferimento alla nota prot. 102167 R.U. del 12 settembre u.s. con la quale codesta Agenzia ha comunicato che a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.169/2016 - che ha riorganizzato e ridotto il numero delle Autorità portuali da 24 a 15 trasformandole in Autorità di Sistema portuale – , verranno sospesi i versamenti, a favore delle sopresse Autorità portuali, delle tasse e dei diritti marittimi e tali somme verranno

depositate nelle apposite contabilità speciali intestate ai contabili degli Uffici doganali competenti.

A ciò si aggiunge anche il comunicato del 13 settembre 2016 relativo alle tasse e diritti marittimi di quei porti, attualmente non rientranti nella competenza territoriale delle Autorità portuali e che, a decorrere dalla medesima data del 15 settembre, faranno parte delle istituende Autorità di Sistema portuale e i cui introiti non dovranno affluire più all'erario nazionale ma al bilancio delle competenti Autorità di Sistema portuale; pertanto per la liquidazione in dichiarazione doganale della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nei suddetti porti dovrà essere utilizzato da parte degli operatori il codice **tributo 927** anziché **557**.

Al riguardo è necessario chiarire che, pur essendo prevista dall'articolo 6 della legge n. 84/1994, come novellata dal decreto legislativo n.169/2016, l'istituzione delle Autorità di Sistema portuale ed il loro subentro nelle Autorità portuali, le prime non possano essere operative fino al momento in cui la loro costituzione non sarà perfezionata, momento individuato dal legislatore nell'insediamento dei nuovi organi.

Pertanto si ritiene che, fino alla costituzione delle Autorità di sistema portuale, le tasse e i diritti marittimi debbano essere riversati alle Autorità portuali come prima dell'entrata in vigore del decreto di riordino, essendone prorogata, di fatto, la loro operatività.

Sarà cura dello scrivente comunicare a codesta Agenzia l'avvenuta costituzione delle Autorità di Sistema portuale e la conseguente variazione soggettiva dei destinatari del versamento delle somme riscosse anche relative ai porti attualmente non rientranti nella competenza territoriale delle Autorità portuali.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Enrico Maria Pujia

